

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato

STATUTO

**Modificati artt. 1 e 7 con delibera Consiglio Unione n. 3 del 31/03/2017
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val
Luretta
dal 11/04/2017 al 11/05/2017
(le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto)**

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Funzioni dell’Unione
- Art. 3 – Il subambito
- Art. 4 – Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione
- Art. 5 – Durata
- Art. 6 – Scioglimento dell’Unione
- Art. 7 – Recesso dall’Unione ed adesione di nuovi Comuni
- Art. 8 – Sede dell’Unione

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 9 – Organi dell’Unione
- Art. 10 – Consiglio dell’Unione
- Art. 11 – Competenze del Consiglio dell’Unione
- Art. 12 – Funzionamento del Consiglio
- Art. 13 – Presidente dell’Unione
- Art. 14 – Competenza del Presidente dell’Unione
- Art. 15 – Vice Presidente Unione
- Art. 16 – Giunta dell’Unione
- Art. 17 – Competenza della Giunta dell’Unione
- Art. 18 – Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 19 - Regolamenti

TITOLO III PARTECIPAZIONE

- Art. 20 – Criteri generali
- Art. 21 – Consultazioni
- Art. 22 – Istanze, osservazioni, proposte

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 23 – Rapporto con i Comuni componenti l’Unione
- Art. 24 – Convenzioni
- Art. 25 – Accordi di programma

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 26 – Organizzazione degli uffici

Art. 27 – Personale dell’Unione

Art. 28 – Segretario dell’Unione

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29 – Ordinamento finanziario

Art. 30 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione

Art. 31 – Attività finanziaria

Art. 32 – Controllo interno

Art. 33 – Revisione economico-finanziaria

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Entrata in vigore

Art. 35 – Adesione nuovi Comuni

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 **Principi fondamentali**

1. Il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
2. L'Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta" – in seguito chiamata "Unione" - è costituita volontariamente, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.
3. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Piacenza ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
4. Il presente Statuto è approvato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
5. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato.
6. Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo **sono approvate dal Consiglio dell'Unione** con le procedure richieste per l'approvazione degli Statuti comunali.
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 **Funzioni dell'Unione**

1. I Comuni attribuiscono all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nelle modalità e nelle tipologie prescritte dalle leggi statali e regionali.
2. Entro il 31 dicembre 2013 le funzioni che tutti i Comuni, indipendentemente dalla popolazione sono tenuti a conferire e quindi:
 - gestione informatica dei servizi con i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP);
3. Entro il 31 dicembre 2013 le funzioni residue obbligatorie per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e quindi:

- *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
 - *edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - *statistica;*
4. Le scadenze come sopra individuate sono soggette a modifica in base alle prescrizioni normative vigenti obbligatorie, sia statali sia regionali.
 5. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione adottata dai Consigli comunali con particolare riferimento alle funzioni e/o servizi indicati dalla legislazione regionale.
 6. Il conferimento di funzioni avviene con deliberazioni dei Consigli Comunali sulla base di convenzione che definisce le modalità di gestione dell'esercizio della funzione medesima, sia essa obbligatoria per legge sia essa facoltativa, come indicato all'art.4.

Art.3 **Il subambito.**

1. Per l'esercizio coordinato delle funzioni sono istituiti tre sub-ambiti con operatività gestionale autonoma così costituiti:
 - Comuni di Rottofreno Calendasco e Sarmato;
 - Comuni di Agazzano, Gazzola e Gragnano Trebbiense;
 - Comuni di Rivergaro e Gossolengo.
2. Il subambito ha gestione operativa autonoma e coordinata, fermo che la dotazione organica, il bilancio e i documenti contabili e le risorse strumentali, umane e finanziarie sono coerenti con il principio della unicità e fanno capo alla Unione.
3. Le convenzioni con le quali vengono conferite le funzioni comunali alla Unione possono definire ulteriormente le condizioni di cui ai commi 1 e 2, laddove si intende gestire le funzioni medesime con la previsione del subambito.

Art. 4
Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli comunali aderenti al trasferimento delle competenze, di conformi delibere, nelle quali sono specificati il contenuto della funzione o del servizio attribuito nonché i rapporti finanziari tra gli Enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. Il trasferimento delle competenze all'Unione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa, ma inclusi nell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia Romagna per l'esercizio associato delle funzioni.

Art. 5
Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. E' fatta salva la facoltà di recesso e il caso di scioglimento ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.

Art. 6
Scioglimento dell'Unione

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di Revisori dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione, trasmette, alle amministrazioni dei Comuni componenti, la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
4. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza, fermo che in caso di assunzione di personale proprio della Unione non comandato o trasferito dai Comuni aderenti, il contratto individuale deve prevedere fin dalla stipula l'assegnazione del dipendente ad un Comune aderente alla Unione, che assumerà il dipendente medesimo nella propria pianta organica sia in caso di scioglimento della Unione sia in caso di proprio recesso ai sensi del successivo art. 7.
5. Il Consiglio della Unione assicura il collocamento in servizio del personale assunto dalla Unione medesima al di fuori delle dotazioni organiche dei Comuni aderenti.
6. Lo scioglimento dell'Unione non può intervenire prima del decorso di dieci anni dalla data di efficacia definitiva del presente statuto nel testo adeguato alla L.R. 21/2012, salva diversa disposizione di legge.

Art. 7

Recesso dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, ***con proprio atto consiliare che, se deliberato nel primo semestre dell'anno avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre se deliberato nel secondo semestre avrà effetto dal 1° luglio dell'anno successivo.***
La deliberazione di recesso deve essere comunicata all'Unione entro 30 giorni dalla sua adozione.
2. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
3. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione, rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale o da enti sovraordinati percepito dall'Unione; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei Comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità.
4. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione, fermo l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi per la propria quota di competenza.
5. L'Unione prenderà atto, con deliberazione consiliare, del recesso nella prima seduta utile.
6. La durata dei distinti conferimenti di funzioni è a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni. ***Il recesso dall'Unione comporta automaticamente il recesso anticipato da tutte le convenzioni di conferimento delle funzioni.***
7. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.
8. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata ***da parte del Consiglio dell'Unione***, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Art. 8

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Rivergaro con la possibilità di individuazione di sedi decentrate per la funzionalità dei servizi erogati.
2. La sede dell'Unione può essere variata con delibera del Consiglio dell'Unione senza necessità di modificare il presente Statuto.
3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione purché all'interno del territorio dell'Unione.
4. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse purché ricompresi nell'ambito del territorio dell'Unione.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.9 Organi dell'Unione

1. Sono organi politici dell'Unione:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
4. Sono organi tecnici dell'Unione:
 - il Segretario dell'Unione
 - il Revisore dei Conti.

Art. 10 Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni componenti l'Unione.
3. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio è composto di *ventotto* membri – incluso il Presidente - di cui i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione sono membri di diritto. Le nomine intervengono nella stessa adunanza di approvazione dello Statuto e sono subordinate all'efficacia dello stesso.
5. Il numero dei consiglieri spettanti ai singoli Comuni sono i seguenti:
 - Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Sarmato: n. 3 Consiglieri - inclusi i Sindaci e un rappresentante della minoranza di ogni Consiglio comunale;
 - Comuni di Rivergaro e Gossolengo : n. 4 Consiglieri - inclusi i Sindaci e un rappresentante della minoranza di ogni Consiglio comunale;
 - Comune di Rottofreno : n. 5 Consiglieri - incluso il Sindaco e un rappresentante della minoranza del Consiglio comunale.
6. Nel caso in cui in uno dei Comuni a cui è riservata la nomina dei consiglieri di minoranza non esista la minoranza consiliare, i consiglieri spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.

7. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall'elezione del Sindaco.
8. I membri di diritto del Consiglio dell'Unione e i rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede, entro 10 giorni, alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. Le dimissioni da consigliere dell'Unione, da comunicare al Presidente dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Art. 11 **Competenze del consiglio dell'Unione**

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il Consiglio, in particolare, è competente per l'adozione degli atti fondamentali previsti in analogia alle competenze del Consiglio Comunale come previste all'art. 42 TUEL 267/00.

Art. 12 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto di quanto fissato nell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ferma la necessità di prevedere astensione obbligatoria dei rappresentanti dei Comuni nelle deliberazioni che non interessano i Comuni medesimi.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell'Unione, nonché ogni norma di funzionamento del Consiglio medesimo. Fino alla adozione del regolamento, si applica il regolamento del Comune aderente con maggiore popolazione.
4. Il regolamento garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei Comuni.

Art. 13 **Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione deve essere un Sindaco dei Comuni facenti parti dell'Unione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione a voto segreto e a maggioranza assoluta degli assegnati nei termini previsti dall'articolo 9.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente rimane in carica per la durata di due anni e mezzo dalla data di esecutività della delibera di nomina e può essere rinnovato.
5. Il Presidente in carica ad avvenuta approvazione della modifica statutaria per l'adesione di nuovi Comuni, rimane in carica fino alla scadenza dei due anni e mezzo.

Art.14

Competenza del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società.
3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative e su proposta della Giunta stipula, con atto formale, gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere preventivamente approvata dal Consiglio dell'Unione.
5. Il Presidente può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 15

Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente e scelto tra i componenti della Giunta dell'Unione.
2. Di tale nomina il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.16

Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Ciascun membro della Giunta può nominare un delegato permanente, con atto formale, scelto tra i propri Assessori comunali per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, entro 30 giorni dalla nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Non possono far parte della Giunta dell'Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.

4. Gli Assessori, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori da effettuarsi nel termine di trenta giorni, le funzioni di Assessore dell'Unione.

Art.17

Competenza della Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente Statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.
3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 18

Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Nei successivi 20 giorni il Consiglio provvede alla sua nomina.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del TUEL 267/00 con particolare riferimento alla revoca previa mozione di sfiducia.

Art. 19

Regolamenti

1. L'Unione ha potestà regolamentare.
2. I regolamenti, entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.
3. Nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, il Consiglio dell'Unione può deliberare, su proposta della Giunta dell'Unione, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 20

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri

piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

Art.21 **Consultazioni**

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre Associazioni, esperti.
3. Gli Enti e le Organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

Art. 22 **Istanze, osservazioni, proposte**

1. I cittadini, gli Organi dei Comuni componenti l'Unione, le Associazioni, le Organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di trenta giorni, prorogabile con provvedimento motivato di ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV **FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

Art. 23 **Rapporto con i Comuni componenti l'Unione**

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente per 15 giorni.

2. Ogniqualvolta uno dei Comuni lo richieda, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.

Art. 24 **Convenzioni**

1. L'Unione può stipulare con altri Enti locali e con altri Enti Pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei presenti, nella quale devono essere indicati: :
 - a) le ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli Enti convenzionati;
3. Per l'espletamento dei propri fini, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli Enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri Enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di Commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 25 **Accordi di programma**

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di Enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, ovvero aderirvi, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli Enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.
3. La stipula degli accordi di programma potrà avvenire previa delibera della Giunta della Unione di approvazione del testo e dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio della Unione alla prima seduta utile successiva.

TITOLO V **UFFICI E PERSONALE**

Art.26 **Organizzazione degli uffici**

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 27

Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti Locali.
5. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.
6. E' istituito Organismo Indipendente di Valutazione – sostituito in caso di facoltà prevista dal Nucleo di Valutazione – con le competenze e le modalità previste dalla Giunta della Unione con proprio provvedimento.

Art. 28

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente e potrà essere individuato tra i segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione o altro Segretario comunale.
2. Il Segretario dell'Unione svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l'attività.
3. Il Segretario dell'Unione inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei servizi;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

- esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione, ivi inclusa la ulteriore funzione di direzione.
4. Il Direttore Generale della Unione può essere nominato al di fuori della dotazione organica con apposito provvedimento del Presidente, previo atto di indirizzo generale del Consiglio della Unione che fissa modalità e contenuti del contratto.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29 *Ordinamento finanziario*

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.
2. L'Unione, nell'ambito della Finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 30 *Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione*

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati all'Unione stessa.
2. La Giunta dell'Unione propone ai singoli Comuni le modalità di riparto delle spese le quali saranno dai singoli Comuni approvate con deliberazione consiliare nell'ambito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi all'Unione. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli Enti.
3. La gestione associata comporta la unificazione della gestione finanziaria delle funzioni conferite, fatte salve eccezioni definite con gli atti di cui al comma 2.

Art. 31 *Attività finanziaria*

1. L'Unione adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U.E.L.
2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Art. 32
Controllo interno

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 33
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del T.U.E.L. e del presente Statuto.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6, del T.U.E.L. le funzioni affidate al Revisore dei conti potranno essere ampliate in sede di approvazione del Regolamento di contabilità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, unitamente all'Atto Costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Art. 35
Adesione nuovi Comuni.

1. Gli ulteriori Comuni che intendono aderire alla Unione deliberano la richiesta con atto consiliare che deve essere esaminata dalla Giunta della Unione per proporre l'accettazione o il rigetto della richiesta e quindi dal Consiglio della Unione entro novanta giorni, previa modifica statutaria approvata dai Comuni partecipanti con atti consiliari in caso di accettazione della richiesta.